

COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO

**PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
E PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1:	Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente	pag. 4
Articolo 2:	Ambito e scopo del regolamento	pag. 4
Articolo 3:	Entrate tributarie comunali	pag. 4
Articolo 4:	Aliquote e tariffe	pag. 5
Articolo 5:	Agevolazioni tributarie	pag. 5

TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I :GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6:	Forma di gestione	pag. 6
Articolo 7:	Il funzionario responsabile del tributo	pag. 6

Capo II : DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8:	Dichiarazione tributaria	pag. 7
Articolo 8-bis:	Compensazione e accollo	pag. 7
Articolo 9:	Attività di controllo	pag. 8
Articolo 10:	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	pag. 8
Articolo 11:	Rapporti con il contribuente	pag. 9
Articolo 12:	Diritto di interpello	pag. 9

Capo III : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13:	Avviso di accertamento	pag. 10
Articolo 14:	Notificazione	pag. 10

Capo IV : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15:	Contenzioso tributario	pag. 11
Articolo 16:	L' autotutela	pag. 11
Articolo 17:	Accertamento con adesione	pag. 12

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18:	Riscossione	pag. 12
Articolo 19:	Dilazioni di pagamento	pag. 12
Articolo 20:	Rimborsi	pag. 13
Articolo 21:	Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi	pag. 13
Articolo 21-bis:	Interessi	pag. 14

TITOLO IV : SANZIONI

Articolo 22:	Graduazione delle sanzioni	pag. 14
Articolo 23:	Cause di non punibilità	pag. 14
Articolo 24:	Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni	pag. 15

TITOLO V : ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 25:	Oggetto e scopo del regolamento	pag. 15
Articolo 26:	Ambito di applicazione dell'istituto	pag. 15
Articolo 27:	Attivazione del procedimento di definizione	pag. 16
Articolo 28:	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale	pag. 16
Articolo 29:	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 16
Articolo 30:	Effetti dell'invito al contraddittorio	pag. 17
Articolo 31:	Atto di accertamento con adesione	pag. 17
Articolo 32:	Perfezionamento della definizione	pag. 17
Articolo 33:	Effetti della definizione	pag. 18
Articolo 34:	Acquiescenza	pag. 18
Articolo 35:	Norme finali e transitorie	pag. 18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.

2. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 2

Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del Contribuente”.

3. Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l’istituto dell’interpello o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione

vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente provvedimento.

2. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 **Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Le aliquote, le detrazioni e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate dall'organo espressamente individuato dalla legge, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla normativa. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote, detrazioni e tariffe deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le detrazioni e le tariffe applicate per l'anno precedente.

Art. 5 **Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati di qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente..

3. Qualora sia deliberato dall'Organo consiliare di affidare a società miste l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali con procedure ad evidenza pubblica di cui all'art.52 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 come modificato dalla Legge 24/12/2007 n.244.

Art. 7 Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente, reputato idoneo, per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario;
- h) compie ogni altra attività, comunque disposta dalla legge e dai regolamenti, relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo II – DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme a quello stabilito per legge, in mancanza di un modello ministeriale dovrà essere utilizzato quello predisposto dall'Ente. Le dichiarazioni redatte su modello difforme da quello del presente comma saranno considerate omesse, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di legge per i casi di omessa dichiarazione.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento, nel termine predetto, rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare, con la sottoscrizione, la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 8-bis

Compensazione e acollo

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.
2. Il contribuente, entro il termine di scadenza per il versamento del tributo, in autotassazione o a seguito di provvedimento di accertamento in violazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze, di versamento del medesimo tributo, relative all'anno in corso o ad anni precedenti.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine massimo 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto e il suo ammontare o gli estremi del provvedimento di accertamento con il relativo importo comprensivo di eventuali sanzioni, interessi e altre spese, al lordo della compensazione;
 - il credito tributario, liquido ed esigibile ai sensi dell'art.1243 del Cod.Civ. che è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente documentato dagli estremi del provvedimento di rimborso;
 - l'eventuale residuo debito o credito;
 - le modalità di recupero dell'eventuale credito residuo.

4. Qualora dalla compensazione derivi un residuo debito, questo dovrà essere versato entro i termini di pagamento dell'obbligazione tributaria, parzialmente compensata. Se, viceversa, dalla compensazione deriva un residuo credito, questo verrà rimborsato con le modalità indicate dal contribuente.
5. La compensazione non è ammessa:
 - fra tributi diversi;
 - nell'ipotesi in cui sia stata attivata la riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale.
6. Sono, altresì, esclusi dalla compensazione i tributi gestiti da soggetti diversi, nonché canoni, tariffe, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.

7. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 9 **Attività di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Il Comune può attribuire al personale dell'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tale fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato. La Giunta Comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Il Comune può attribuire al personale dell'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tale fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato. La Giunta Comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

Art. 10 **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Segretario comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi ed, all'occorrenza, avvia procedimenti disciplinari.

Art. 11
Rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'ufficio tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni.

Art. 12
Diritto di interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo, è esclusa l'applicazione delle sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

Capo III – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13

Avviso di accertamento

1 Gli atti o avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti locali specifici del tributo.

2. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o tardivi versamenti;
- b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e nel caso di omessi versamenti;
- c) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

3. Gli avvisi di accertamento, nonché di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni, devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 14

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per la legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. In tal caso, qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo, per l'ufficio di riportare sulla busta e sulla cartolina di raccomandata A/R i numeri di protocollo degli avvisi notificati.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume, di fatto, la qualifica di messo notificatore.

3. Sono ripetibili le spese di notifica degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni a carico dei destinatari degli atti stessi. L'ammontare delle spese di notifica ripetibile è quello fissato con D.M. 8 gennaio 2001 Ministero delle Finanze e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il plico postale, con cui si procede alla notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.

4. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

5. Le spese di cui al comma 3 sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo proporre alla Giunta Comunale la costituzione in giudizio, predisporre le memorie difensive e quant'altro necessiti, nonché proporre tutti gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art.48 del D.Lgs.n.546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco quale rappresentante legale dell'ente, previa autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio, il Comune è di norma rappresentato dal funzionario responsabile del tributo o altro, delegato dal Sindaco.

Art.16

L' autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento, in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico o di calcolo nell'accertamento del tributo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art.17

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, in quanto compatibili, e come disciplinato al successivo Titolo V.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di accertamenti basati su elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria, nonché su prove di natura presuntiva e su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio competente.

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.18

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al soggetto appositamente individuato dall'Ente, il quale lo effettua con le procedure previste dalla legge.

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.19

Dilazioni di pagamento

1. Il Responsabile del servizio finanziario con propria determinazione può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, elevabili a 18 se le somme da pagare superano i 3.000 (tremila) euro e a 24 se le somme superano i 6.000 (seimila) euro. Qualora le somme da rateizzare superino i 3.000 euro, l'ufficio dovrà richiedere una garanzia fideiussoria bancaria o equipollente a prima richiesta che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed eventuali sanzioni, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La rateizzazione verrà concessa nei seguenti limiti:

a) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- b) applicazione degli interessi di rateazione, a partire dalla seconda rata, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E', in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, non possono più essere concesse dilazioni o rateazioni.
 5. Il Comune può, autonomamente, stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
 6. Quando provvedimenti legislativi posticipano il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art.20 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. L'Amministrazione può richiedere al contribuente, concedendogli un congruo termine mai inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta, di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento del credito.
4. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 21 Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi.
2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:

a) Imposta Comunale sugli Immobili	€ 2,07
b) Imposta sulla pubblicità	€ 2,07
c) Diritti pubbliche affissioni	€ 2,07
d) Tosap permanente	€ 2,07
e) Tosap temporanea	€ 1,00

3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, non si fa luogo all'accertamento, all'ingiunzione fiscale dei tributi comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare complessivamente dovuto non superi l'importo di € 12,00.
4. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissato al comma 3.

Art.21-bis Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali, sono dovuti nella stessa misura del tasso di interesse legale, fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO IV – SANZIONI

Art.22 Graduazione delle sanzioni

1. Il funzionario responsabile del tributo determina le sanzioni tributarie ed amministrative fissandone l'importo tra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazione, tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dalla legge.

2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili).

Art.23 Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune o siano comunque conseguenti ad errate verifiche del Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante, ma solo al recupero del tributo per tutti gli anni consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza debito di imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione di questionari o la restituzione dei medesimi, non compilati.

Art.24
Contestazione della violazione,
irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19.

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.25
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art.26
Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto od in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi od infondati.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art.27

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.28

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il Funzionario responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica almeno 30 giorni prima della data fissata per il contraddittorio. La lettera invito dovrà contenere:

- le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- la data ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La possibilità di definire la controversia attraverso l'adesione agli inviti non preclude la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'accertamento con adesione, presentandosi al contraddittorio.

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

4. Le richieste di chiarimenti agli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art.29

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 28, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il

pagamento del tributo. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini di impugnazione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art.30

Effetti dell'invito al contraddittorio

1. La mancata adesione agli inviti al contraddittorio e l'eventuale e successiva mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art.31

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art.32

Perfezionamento della definizione

1. L'adesione agli inviti è facoltativa e dipende dall'analisi effettuata dal contribuente in merito alla convenienza di potere ottenere:

- in caso di adesione all'invito al contraddittorio, la riduzione ad un ottavo del minimo delle sanzioni;
- in caso di accertamento con adesione, la possibile diminuzione della base imponibile e la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo.

2. Qualora il contribuente presti la propria adesione ai rilievi contenuti nell'invito al contraddittorio, questa si perfeziona con la comunicazione di adesione e il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione/contraddittorio.

3. Nel caso in cui il contribuente decida di presentarsi al contraddittorio, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art.33

Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 32, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art.34

Acquiescenza

1. Qualora venga emesso un avviso di accertamento, che abbia per oggetto fattispecie potenzialmente definibili con accertamento con adesione o con la preventiva adesione agli inviti al contraddittorio, il contribuente può beneficiare, in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento, della riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo dell'irrogato.

Art.35

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/1998 con atto n. 67;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/10/1998 al 14/11/1998;

E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 09/11/1998 n. 10236;

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 16/11/1998 al 01/12/1998;

E' entrato in vigore il 1 gennaio 1999 (Art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446);

E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art.52 comma 2 del D.Lgs.446/97 con lettera n.19622 in data 03/12/1998;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2000;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2001;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2005;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/04/2006;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2007;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/06/2007;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2009;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2010.